



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2008

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale
in materia di riparazione per ingiusta detenzione

ONOREVOLI SENATORI. - Gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale prevedono il diritto ad un'equa riparazione in favore della persona che abbia subito un periodo di custodia cautelare in conseguenza di un'accusa per la quale in seguito sia intervenuto il proscioglimento.

Tale previsione rappresenta una giusta innovazione della precedente normativa, che non concedeva al soggetto proscioltto alcuna forma di indennizzo per la patita detenzione.

Il nostro codice prevedeva che l'entità della riparazione non potesse comunque superare la somma di lire 100 milioni, importo elevato a lire 1 miliardo (euro 516.456,90) dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Il legislatore, dunque, non ha concesso al soggetto ingiustamente detenuto la possibilità del risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della libertà, sovente ingentissimi sotto il profilo morale, biologico e materiale, optando, invece, per una riparazione di natura indennitaria, nella misura stabilita volta per volta dal giudice in via equitativa, rappresentata da una somma di denaro non eccedente il limite originario di lire 100 milioni.

Tale limite, successivamente stabilito in euro 516.456,90, appare ora, dopo circa nove anni dall'ultimo aggiornamento, eccessivamente basso. Troppo basso, se consideriamo il gravissimo pregiudizio, spesso irreparabile, sofferto dai soggetti che, in conseguenza di un addebito, poi rivelatosi infondato, abbiano patito la privazione della libertà, il pubblico discredito e l'onta di un giudizio penale.

Si consideri che la durata complessiva della custodia cautelare prevista dal codice attuale può arrivare, per i reati più gravi, fino a sei anni; pertanto, una persona che avesse sofferto un così lungo periodo detentivo e che poi fosse stata prosciolta (caso non infrequente) potrebbe ricevere a titolo di equa riparazione la somma massima di euro 516.456,90, equivalente ad euro 235,82 per ognuno dei circa 2.190 giorni di carcere!

Tale risulta, aritmeticamente, la valutazione stabilita dalla legge italiana per la sofferenza quotidiana patita da un innocente in carcere.

Proponiamo quindi la modifica del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale, prevedendo l'innalzamento dell'entità della riparazione ad un limite massimo di almeno euro 2.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 315
del codice di procedura penale)*

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro due milioni».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 30 milioni per l'anno 2008 e in euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

